

GAMBERO ROSSO S.p.A.

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria del 24 aprile 2024 - Modifiche Statuto sociale

Signori Azionisti,

con la relazione di seguito riportata intendiamo illustrarVi la proposta di deliberare alcune modifiche allo Statuto sociale che, come meglio evidenziato nel prosieguo, riguardano principalmente:

- 1) un adeguamento alla nuova denominazione del sistema multilaterale di negoziazione Mercato Alternativo del Capitale gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. "AIM Italia" modificata in "Euronext Growth Milan", come da AVVISO n.31776 di Borsa Italiana del 27 Settembre 2021, nonché alla conseguente ridenominazione del "Nominated Adviser" in "Euronext Growth Advisor";
- 2) le modalità di intervento e rappresentanza in Assemblea, in conseguenza dell'introduzione - per effetto dell'entrata in vigore della L. 5 marzo 2024, n. 21 - del nuovo articolo 135 undecies del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), il quale prevede che, ove previsto dallo Statuto, anche le assemblee delle società con azioni ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione possano svolgersi, per quanto concerne l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto, anche esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società. In considerazione di quanto precede si propone di modificare l'articolo 18 dello Statuto Sociale prevedendo la possibilità che l'intervento dei Soci e l'esercizio del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società avvengano anche esclusivamente tramite "Rappresentante Designato" ai sensi della normativa *pro tempore* applicabile.

A tal fine vengono di seguito illustrate le motivazioni delle singole modifiche proposte ed effettuato un raffronto, articolo per articolo, del testo vigente e di quello proposto, con l'illustrazione delle singole variazioni. Per facilitare la revisione di tali proposte, per ciascuna disposizione statutaria viene riportata una tabella dove: (i) la colonna di sinistra espone il testo vigente; e (ii) la colonna di destra espone il testo proposto, con evidenza delle modifiche rispetto al testo vigente (barrato per le eliminazioni e grassetto per le nuove introduzioni), restando inteso che gli articoli non menzionati restano invariati.

Motivazioni e proposte di modifica.

Per quanto riguarda le modifiche agli articoli 7, 12, 13 e 15 dello Statuto, evidenziate nelle tabelle di confronto che seguono, esse consistono nel mero adeguamento lessicale alla nuova denominazione del sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana già denominato Mercato Alternativo del Capitale "AIM Italia", ora ridenominato "Euronext Growth Milan", nonché alla ridefinizione del "Nominated Adviser" in "Euronext Growth Advisor", secondo quanto comunicato da Borsa Italiana con AVVISO n.31776 del 27 Settembre 2021.

Articolo 7 - Azioni

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 7 - Azioni	Articolo 7 - Azioni
Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione <i>mortis causa</i> . Ciascuna azione dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83- <i>bis</i> e seguenti del D. Lgs.del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").	Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione <i>mortis causa</i> . Ciascuna azione dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83- <i>bis</i> e seguenti del D. Lgs.del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

<p>Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della legge e dello Statuto.</p> <p>Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").</p>	<p>Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della legge e dello Statuto.</p> <p>Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia EGM").</p>
--	--

Articolo 12 -Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

Testo vigente	Testo proposto
<p>Articolo 12 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto)</p> <p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.</p> <p>Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p> <p>Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater-e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla</p>	<p>Articolo 12 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto)</p> <p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia su EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia EGM come successivamente modificato.</p> <p>Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia EGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p> <p>Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater-e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla</p>

<p>offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p> <p>La società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.</p> <p>Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta deve essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p>	<p>eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p> <p>La società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser l' Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.</p> <p>Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia EGM, la richiesta deve essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia EGM con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM Italia EGM suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p>
--	--

Articolo 13 - Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti

Testo vigente	Testo proposto
<p>Articolo 13 (Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti)</p> <p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione la “Disciplina sulla Trasparenza” come definita nel Regolamento AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato (“Regolamento Emittenti AIM Italia”), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).</p> <p>Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia quale “Partecipazione Significativa” (come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 5 giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha</p>	<p>Articolo 13 (Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti)</p> <p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia su EGM trova applicazione la “Disciplina sulla Trasparenza” come definita nel Regolamento AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale Emittenti EGM adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato (“Regolamento Emittenti AIM Italia EGM”), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).</p> <p>Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia EGM quale “Partecipazione Significativa” (come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia EGM) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 5 giorni di negoziazioni decorrenti dal</p>

<p>comportato il “Cambiamento Sostanziale” (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.</p> <p>La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.</p>	<p>giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il “Cambiamento Sostanziale” (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia EGM) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.</p> <p>La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.</p>
---	---

Articolo 15 – Competenze dell'Assemblea ordinaria

Testo vigente	Testo proposto
<p>Articolo 15 – Competenze dell'Assemblea ordinaria</p> <p>L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.</p> <p>Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.</p> <p>Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “reverse take over” ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia; - cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti AIM Italia; - richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata - salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente - con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea ovvero con la diversa percentuale ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia. 	<p>Articolo 15 – Competenze dell'Assemblea ordinaria</p> <p>L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.</p> <p>Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.</p> <p>Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia su EGM, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “reverse take over” ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia EGM; - cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti AIM Italia EGM; - richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia su EGM delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata - salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente - con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea ovvero con la diversa percentuale ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia EGM.

Articolo 18 - Intervento all'Assemblea

La proposta di integrazione dell'articolo 18 dello Statuto è finalizzata ad introdurre la facoltà, per la Società, di designare il soggetto previsto dall'articolo 135- undecies del TUF, cui i titolari del diritto possano conferire delega

per partecipare all'assemblea (il Rappresentante Designato) e di stabilire – nei casi consentiti dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti – che l'intervento e il diritto di voto in Assemblea per gli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega al Rappresentante Designato. L'intento di riflettere in Statuto la previsione indicata tiene conto di quanto previsto dalla Legge 5 marzo 2024 n. 21: “*Interventi a sostegno della competitività dei capitali*”, di recente approvazione, che all'articolo art. 11 prevede la possibilità di introdurre nello statuto simili previsioni, consolidando e stabilizzando le disposizioni inizialmente introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 e, segnatamente, l'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 23) e successivamente reiterato negli anni successivi (DL Liquidità).

Come Vi è noto, la Società si è già avvalsa di questa modalità organizzativa nelle ultime quattro Assemblee ed ha potuto così constatare come, da una parte la figura del Rappresentante Designato abbia facilitato la partecipazione degli Azionisti e reso più agile lo svolgimento della riunione senza pregiudicarne la qualità, d'altra l'intervento anche o esclusivamente in modalità “da remoto” con il solo intervento del Rappresentante Designato non abbia determinato alcun inconveniente.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 18 – Intervento all'Assemblea	Articolo 18 – Intervento all'Assemblea
<p>La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.</p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</p>	<p>La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.</p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</p> <p>L'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie possono avvenire anche esclusivamente tramite "rappresentante designato" ai sensi della normativa pro tempore applicabile.</p>

In ragione di quanto sopra si propone di apportare le variazioni al testo degli articoli: 7 – Azioni; 12 – Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto; 13 – Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti; 15 – Competenze dell'Assemblea ordinaria e 18 - Intervento all'Assemblea dello Statuto sociale esposte nelle tabelle riportate nella relazione, recanti nella colonna di sinistra il testo oggi vigente e nella colonna di destra il testo di cui si propone l'approvazione.

Nessuna delle modifiche proposte allo Statuto qui illustrate e motivate attribuiscono il diritto di recesso agli Azionisti della Società, non ricorrendo alcuno dei presupposti di cui alle norme di legge.

Tutto ciò premesso, qualora concordiate con quanto proposto, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria

Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto all'ordine del giorno

delibera

- *di approvare le modifiche degli articoli 7 – Azioni; 12 – Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto; 13 – Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti; 15 – Competenze dell'Assemblea ordinaria e 18 - Intervento all'Assemblea dello Statuto sociale, così come formulate nella colonna destra delle tabelle riportate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori sociali e/o legali rappresentanti*

della Società, diano esecuzione alle presenti deliberazioni, con facoltà di apporvi le modifiche o integrazioni che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione delle stesse nel Registro delle imprese o che comunque fossero altrimenti richieste da altre Autorità competenti o che fossero altrimenti necessarie per il rilascio di tutte le eventuali approvazioni di legge, e provvedendo in genere a tutto quanto sia richiesto per la completa attuazione della stessa con ogni poter al tal fine necessario, utile e opportuno, nessuno escluso o eccettuato”

Roma, 9 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente